

COMUNE DI DEIVA MARINA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
-----000000000000-----

COPIA

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 13-04-15

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 21:00 e seguenti presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TROIANO GIANLUIGI	P	VALENTE SIMONA	P
RUVO ALBERTO	P	ZANGRANDI MAURIZIO	P
BARBIERI LUCA	P	REZZANO VITTORIO	A
SCOGNAMIGLIO ELDA	P	CARDONE VINCENZO	P
BERTAMINO GIOVANNA	P	MARCHI ALESSANDRO	P
BARBIERI VALENTINA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TROIANO GIANLUIGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Leporelli Patrizia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DRIUS LAURA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to DRIUS LAURA

Il Sindaco Troiano Gianluigi apre l'esame dell'argomento passando la parola al Consigliere Barbieri Luca, il quale espone il contenuto della proposta, consistente nella conferma delle aliquote applicate nel 2014, che ripropone nel dettaglio. L'entrata IMU del Comune di Deiva va in gran parte ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, al quale ha contribuito nel 1° anno con 626.000 euro, nel secondo anno con 747.000, quest'anno con oltre 870.000. Il meccanismo del fondo di solidarietà è iniquo per i Comuni, lo è molto per il Comune di Deiva, che lascia al fondo circa il 45% dell'entrata IMU, come avviene con importi anche diversi per altri 260/270 Comuni su un totale di oltre 8000.

Il Sindaco Troiano Gianluigi ricorda come nel 2014 la somma trattenuta sull'IMU sia aumentata nel corso dell'esercizio, passando da 735.000 a 747.000 e da ultimo, a fine anno, a 778.000, si spera che non succeda anche quest'anno. Ricorda poi gli anni nei quali lo Stato erogava buone disponibilità, consentendo di fare molte cose (palazzo comunale, etc.), mentre ora è un problema anche trovare 2000 euro per riparare l'auto dei vigili. In quei tempi c'era gusto anche a litigare sul bilancio, perché c'era possibilità di scelta, ora, lo assicura, è quasi impossibile trovare soluzioni diverse.

Cardone Vincenzo chiede se il fondo di solidarietà è calcolato su parametri e coefficienti.

Barbieri Luca risponde spiegando il meccanismo di calcolo, purtroppo basato anche su dati non corrispondenti alla realtà.

Il Sindaco Troiano Gianluigi fa notare che a fronte delle proteste dei Comuni si afferma che questi possono ancora manovrare aumentando l'imposizione.

Marchi Alessandro pone l'accento sui problemi delle residenze, di frequente non corrispondenti a vere prime case.

Il Sindaco Troiano Gianluigi afferma che è quasi impossibile cancellare una residenza, forse è più facile non darla quando richiesta. In tutta la situazione dell'IMU, l'errore più grosso è che lo Stato preleva sul teorico, senza tenere conto che c'è gente che non paga.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 recante la disciplina dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che con l'istituzione della IUC viene fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTE le sottoelencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica:

Art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011

Artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011

D.Lgs. 504/1992 (solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti)

D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012

D.L. 35/2013, convertito in l. 64/2013

Legge 228/2012, art. 1, comma 380

D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013

L. 147/2013

Visto l'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modificazioni che:

- Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in caso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto;
- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto l'art. 13 comma 6 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale da facoltà ai Comuni di modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13 comma 7 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 a mente del quale l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, secondo cui:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8 comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, ARTE, ex IACP):

Preso Atto che:

- L'imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa le abitazioni principali limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze;

- Per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b. bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) Ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell'imposta municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente allo Stato con aliquota allo 0,76 per cento;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di podestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto altresì il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all'organo consigliare la podestà di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni;

Visto il comma 7 dell'art. 8 del D.lgs. n. 23/2011

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo all'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazioni delle aliquote e delle detrazioni tariffarie IMU;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 relativo alla proroga dell'approvazione del Bilancio al 31/03/2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come riformulato dall'art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come riformulato dall'art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera n. 21 del 28/03/2014;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Sigg. Cardone e Marchi) su votanti n. 10, voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell' Imposta Municipale Propria (IMU), così come di seguito riportate:

	CATEGORIA	ALIQUOTA
a)	ALIQUOTA ORDINARIA	0,95 per cento
	per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate nelle lettere seguenti	
b)	ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE Classificate in categoria catastale A/1,A/8,A/9	0,4 per cento
	per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente	
c)	ALIQUOTA RIDOTTA PER UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA E UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL' A.R.T.E.	0,4 per cento
	alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà dell'A.R.T.E. (ex I.A.C.P) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.	
d)	ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI ADIBITI AD USO ESCLUSIVO ABITATIVO LOCATI A RESIDENTI	0,46 per cento
	per le unità immobiliari adibite ad uso abitazione locata con contratto regolarmente registrato a residenti	
e)	ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI	0,46 per cento
	per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o	

	l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria	
f)	ALIQUOTA RIDOTTA PERTINENZE	0,4 per cento
	per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	
g)	ALIQUOTA RIDOTTA USO GRATUITO PARENTI	0,46 per cento
	Per le unità immobiliari adibite ad uso abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio o figlio-genitore), a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito.	
	Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale . Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta.	
	DETRAZIONI	
	Detrazione di Euro 200,00 da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze	200,00 piu'
	la sopra indicata detrazione di euro 200,00 si applica anche nei seguenti casi:	
3)	alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà dell'A.R.T.E. (ex I.A.C.P) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.	

2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle Finanze, così come previsto dall'articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011;
3. Di dare al presente atto immediata eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere a seguito di separata votazione che ha avuto il seguente esito:
voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Sigg. Cardone e Marchi) su votanti n. 10, voti espressi per alzata di mano;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Leporelli Patrizia

Il Presidente
F.to TROIANO GIANLUIGI

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune con decorrenza dal giorno 06-05-2015 .

Deiva Marina, li 06/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Leporelli Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 06-05-2015 al giorno 21-05-2015 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leporelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. nr. 267/2000.

Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leporelli Patrizia